

Strasburgo, 12.6.2018 COM(2018) 471 final

ANNEXES 1 to 8

#### **ALLEGATI**

del

#### REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo e migrazione

{SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315}

IT IT

#### **ALLEGATO I**

### <u>Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente</u>

- 1. Le risorse disponibili di cui all'articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
  - (a) ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all'inizio del periodo di programmazione;
  - (b) le rimanenti risorse di cui all'articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
  - il 30% per l'asilo;
  - il 30% per la migrazione legale e l'integrazione;
  - il 40% per la lotta all'immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.
- 2. Nel settore dell'asilo sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
  - (a) il 30% in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:
  - cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stato conferito lo status definito dalla Convenzione di Ginevra;
  - cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE (rifusione)<sup>1</sup>;
  - cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/UE (rifusione)<sup>2</sup>;
  - (b) il 60% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;
  - (c) il 10% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.
- 3. Nel settore della migrazione legale e dell'integrazione sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
  - (a) il 40% in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;
  - (b) il 60% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno.

Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

-

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

- (c) Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3, lettera b), non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:
- cittadini di paesi terzi ai quali è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per un periodo inferiore a 12 mesi;
- cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio<sup>3</sup> o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801<sup>4</sup>;
- cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio<sup>5</sup> o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801.
- 4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compreso il rimpatrio, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
  - (a) il 50% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell'Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;
  - (b) il 50% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.
- 5. Ai fini dell'assegnazione iniziale, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri alla data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.
- 6. Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

### ALLEGATO II Misure di attuazione

- 1. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
  - (a) garantire un'applicazione uniforme dell'*acquis* dell'Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;
  - (b) sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi;
  - (c) rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà;
  - (d) rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione.
- 2. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:
  - (a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale e l'attuazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di migrazione legale;
  - (b) promuovere misure di integrazione precoce per l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, che preparino la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, in particolare con il coinvolgimento di autorità locali o regionali e organizzazioni della società civile.
- 3. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:
  - (a) garantire un'applicazione uniforme dell'*acquis* e delle priorità politiche dell'Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;
  - (b) sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell'Unione e degli Stati membri e lo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;
  - (c) sostenere il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione;
  - (d) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità di attuare accordi e altre intese in materia di riammissione, e consentire rimpatri sostenibili.

#### **ALLEGATO III**

#### Ambito di applicazione del sostegno

- 1. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare quanto segue:
  - (a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare;
  - (b) la creazione di strutture, sistemi e strumenti amministrativi, e la formazione del personale, comprese le autorità locali e altri soggetti interessati;
  - (c) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, anche sulla raccolta e sullo scambio di informazioni e dati, lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;
  - (d) scambi di informazioni, migliori prassi e strategie, apprendimento reciproco, studi e ricerche, sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;
  - (e) servizi di assistenza e sostegno adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente dei gruppi vulnerabili;
  - (f) azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio.
- 2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare quanto segue:
  - (a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;
  - (b) lo svolgimento delle procedure di asilo;
  - (c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;
  - (d) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri;
  - (e) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni sui paesi d'origine;
  - (f) azioni connesse allo svolgimento di procedure per l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento [e l'ammissione umanitaria] o di programmi nazionali di reinsediamento che siano compatibili con il quadro dell'Unione per il reinsediamento;
  - (g) trasferimenti di beneficiari di protezione internazionale;
  - (h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano;
  - (i) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie.

- 3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare quanto segue:
  - (a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'*acquis* dell'Unione in materia di migrazione legale;
  - (b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;
  - (c) la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;
  - (d) la valutazione delle competenze e delle qualifiche acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e compatibilità con quelle acquisite in uno Stato membro;
  - (e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio<sup>6</sup>;
  - (f) l'assistenza in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione:
  - (g) misure di integrazione precoce, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;
  - (h) azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, anche adattando tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;
  - (i) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;
  - azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;
  - (k) la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso.
- 4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare quanto segue:
  - (a) infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri;
  - (b) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

-

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

- (c) l'introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE<sup>7</sup>;
- (d) la lotta contro gli incentivi all'immigrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi in virtù della direttiva 2009/52/CE<sup>8</sup>:--
- (e) la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;
- (f) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;-
- (g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito;
- (h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;
- (i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati;
- (j) strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo, anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili, secondo le norme internazionali;
- (k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione;
- (l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare;
- (m) sostegno a paesi terzi e azioni in paesi terzi, anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure, a condizione che contribuiscano a potenziare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione.

-

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

#### **ALLEGATO IV**

# Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 7

- Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile.
- Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento.
- Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e attività correlate.
- Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, specialmente ai non accompagnati.

#### **ALLEGATO V**

#### Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 28, paragrafo 1

**Obiettivo specifico 1:** rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

- 1. numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo;
- 2. numero di persone nel sistema di accoglienza rispetto al numero di richiedenti asilo;
- 3. convergenza dei tassi di riconoscimento della protezione per richiedenti asilo provenienti dallo stesso paese.

**Obiettivo specifico 2:** sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi:

- 1. numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;
- 2. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato alle misure di integrazione sostenute dal Fondo.

**Obiettivo specifico 3**: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

- 1. numero di rimpatri eseguiti a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio, rispetto al numero di cittadini di paesi terzi a cui è stato ordinato di lasciare il territorio;
- 2. numero di rimpatriati che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo.

### ALLEGATO VI Tipologie di intervento

## TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

I. SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO			
001	Condizioni di accoglienza		
002	Procedure di asilo		
003	Attuazione dell'acquis dell'Unione		
004	Minori migranti		
005	Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari		
006	Reinsediamento		
007	Sforzi di solidarietà tra Stati membri		
008	Sostegno operativo		
II. Migrazione legale e integrazione			
001	Sviluppo di strategie di integrazione		
002	Vittime della tratta di esseri umani		
003	Misure di integrazione - informazione e orientamento, sportelli unici		
004	Misure di integrazione - formazione linguistica		
005	Misure di integrazione - corsi di educazione civica e altri corsi di formazione		
006	Misure di integrazione - Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza		
007	Misure di integrazione - esigenze di base		
008	Misure antecedenti alla partenza		
009	Programmi di mobilità		

010	Acquisizione del soggiorno legale			
	III. Rimpatrio			
001	Alternative al trattenimento			
002	Condizioni di accoglienza/trattenimento			
003	Procedure di rimpatrio			
004	Rimpatrio volontario assistito			
005	Assistenza alla reintegrazione			
006	Operazioni di allontanamento/rimpatrio			
007	Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati			
008	Persone vulnerabili/minori non accompagnati			
009	Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare			
010	Sostegno operativo			
	IV. Assistenza tecnica			
001	Informazione e comunicazione			
002	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo			
003	Valutazione e studi, raccolta di dati			
004	Sviluppo di capacità			

### TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TIPOLOGIA DI AZIONE"

001	Elaborazione di strategie nazionali
002	Sviluppo di capacità
003	Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi
004	Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori
005	Scambi di informazioni e migliori prassi
006	Azioni/operazioni congiunte (tra Stati membri)
007	Campagne e informazione
008	Scambio e distacco di esperti
009	Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi
010	Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche
011	Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi
012	Infrastrutture
013	Attrezzature

# TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MODALITÀ DI ATTUAZIONE"

001	Azioni specifiche
002	Assistenza emergenziale
003	Cooperazione con i paesi terzi
004	Azioni nei paesi terzi
005	Azioni elencate nell'allegato IV

#### **ALLEGATO VII**

#### Azioni ammissibili al sostegno operativo

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, e dell'obiettivo specifico di contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi, il sostegno operativo riguarderà quanto segue:

- costi del personale;
- costi dei servizi, quali la manutenzione o la sostituzione di attrezzature;
- costi dei servizi, quali la manutenzione o la riparazione di attrezzature.

#### **ALLEGATO VIII**

#### Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 28, paragrafo 3

**Obiettivo specifico 1:** rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

- 1. numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che ricevono assistenza con il sostegno del Fondo:
  - (a) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di informazioni e assistenza durante l'intera procedura di asilo;
  - (b) numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di assistenza e rappresentanza legali;
  - (c) numero di persone vulnerabili, vittime della tratta di esseri umani e minori non accompagnati che beneficiano di assistenza specifica;
- 2. capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio create in risposta ai requisiti comuni per le condizioni di accoglienza previsti nell'acquis dell'Unione, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità dei medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo, e percentuale rispetto alla capacità totale di accoglienza e alloggio;
- 3. numero di posti adattati ai minori non accompagnati con il sostegno del Fondo, rispetto al numero totale di posti adattati ai minori non accompagnati;
- 4. numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all'asilo con l'assistenza del Fondo, e tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche;
- 5. numero di richiedenti protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo;
- 6. numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo.

**Obiettivo specifico 2:** sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all'integrazione dei cittadini di paesi terzi:

- 1. numero di persone che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;
- 2. numero di autorità locali e regionali che hanno attuato misure di integrazione con il sostegno del Fondo;
- 3. numero di persone che hanno partecipato a misure sostenute dal Fondo incentrate su:
  - (a) istruzione e formazione;
  - (b) integrazione nel mercato del lavoro;
  - (c) accesso a servizi di base; e
  - (d) partecipazione attiva e inclusione sociale;

4. numero di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo e riferiscono che tali misure hanno favorito la loro integrazione precoce, rispetto al numero totale di persone che hanno partecipato a misure di integrazione sostenute dal Fondo.

**Obiettivo specifico 3**: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

- 1. numero di posti nei centri di trattenimento creati/ristrutturati con il sostegno del Fondo rispetto al numero totale di posti creati/ristrutturati nei centri di trattenimento;
- 2. numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all'asilo con l'assistenza del Fondo;
- 3. numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio:
  - (a) persone rimpatriate volontariamente;
  - (b) persone allontanate;
- 4. numero di rimpatriati che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri sostenuti dal Fondo.